ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 81/851/CEE, N. 81/852/CEE, N. 87/20/CEE E N. 90/676/CEE RELATIVE AI MEDICINALI VETERINARI

Art. 9

Il richiedente l'autorizzazione alla fabbricazione, nella domanda corredata da idonea documentazione:

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.

Abrogato dal 10 giugno 2006 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119
Capo	III — Fabbricazione dei medicinali veterinari - importazione ed esportazione dei medicinali veterinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-119-1992/art-9-il-richiedente-l-autorizzazione-alla-fabbricazione-nella-domanda

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it